

Sentenza della Ctr Lazio sui contributi richiesti ai proprietari dei fondi

Dal consorzio di bonifica cartella con motivazione

DI **BENITO FUOCO**

Le somme richieste a titolo di contributo dai consorzi di bonifica ai proprietari dei fondi consorziati, devono essere esaurientemente motivate. Con queste motivazioni la sezione 10 della Ctr Lazio, nella sentenza 67/10/05 depositata il 19 aprile 2005 ha definitivamente annullato una cartella di pagamento con cui un consorzio aveva richiesto il contributo di bonifica a un proprietario di un fondo.

IL FATTO

Con una cartella di pagamento un consorzio di bonifica chiedeva il pagamento dei contributi al proprietario di un fondo appartenente al consorzio; il contribuente presentava ricorso rivolgendosi alla commissione tributaria provinciale di Viterbo. Con il ricorso depositato, il contribuente lamentava essenzialmente come la cartella fosse sprovvista dei dati minimi essenziali per identificare il terreno a cui si riferiva il pagamento, inoltre constatava che nessun terreno di sua proprietà aveva tratto benefici (tra l'altro non indicati) dalle opere di bonifica. Il consorzio si costituiva in giudizio rivendicando la potestà impositiva dei contributi ai sensi dell'art. 59, comma 2, del rd

215/33, sosteneva inoltre, che il contributo si riferiva alla quota consortile per spese generali e che, comunque, anche nelle ipotesi di opere eseguite nel comprensorio, era irrilevante l'utilità ricavabile dal singolo consorzio per i lavori afferenti l'intera comunità. La Ctp di Viterbo accoglieva il ricorso del contribuente.

LA SENTENZA

Il consorzio appellava la sentenza di primo grado rivolgendosi alla Ctr del Lazio, affermando che i contributi devono essere corrisposti dai proprietari dei terreni compresi nel comprensorio con una ripartizione «spalmata» delle spese per non gravare eccessivamente sui fondi interessati ai lavori, tuttavia, poiché tutti i fondi ricevono un beneficio indiretto, tutti sono destinatari delle spese che vanno ripartite pro quota indivisa. La Ctr Lazio ha rigettato l'appello del consorzio perché l'art. 858 c.c. stabilisce che il comprensorio di bonifica è determinato con legge speciale.

Le norme richiamate del rd 215/33 sanciscono che «per l'adempimento dei propri fini istituzionali i consorzi hanno il potere di imporre i contributi alle proprietà consorziate (art. 59 comma 2), i quali hanno natura

di onere reale» e che «la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti». Le ss.uu. della Cassazione, proseguendo il collegio giudicante, interpretando le norme sui consorzi richiamate, e risolvendo un contrasto originato dalla sentenza n. 7511/93, hanno statuito che «non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate all'interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento specifico dell'immobile conseguito o conseguibile a causa della bonifica tale da prodursi in qualità del fondo, mentre è ininfluenza la destinazione agricola o extra agricola del fondo»; dalla documentazione in atti, concludono i giudici laziali, non si rileva né l'entità né le specifiche dei lavori eseguiti, né è dato rilevare se detti lavori abbiano interessato direttamente il fondo del ricorrente, conseguentemente non si può stimare se questo consorzio abbia ottenuto, a causa della bonifica, un vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile, per cui la cartella opposta deve essere definitivamente annullata. (riproduzione riservata)